





Diffusione: nelle edicole (supplemento di Liguria Business Journal), negli sportelli di Poste Italiane e nei punti vendita Conad.



Amiu e Consumatori Finzi: il Patto Federativo
Servizi a pag. 2



Assicurazioni Private I Genovesi votano
Servizi a pag. 3



Vademecum di Natale Poste Italiane e I.C.I.
Servizi a pag. 4

Il Patto Federativo



Un grande patto federativo tra le associazioni dei consumatori, perché?

Le esperienze dell'Intesa dei Consumatori e dei Consumatori indipendenti, sia pure vissuta dai

media come l'espressione di una divaricazione tra le associazioni dei consumatori, sono state, nei fatti, un sostanziale successo. Esse hanno dato visibilità e forza alle istanze dei consumatori, essendo state capaci di produrre organizzazione, confronto interno, proposte e iniziative condivise da larga parte delle associazioni dei consumatori (e, come tali, non più trascurabili da parte degli interlocutori istituzionali e dai media). Queste aggregazioni, tuttavia, stanno esaurendo la loro spinta propulsiva e lasciano sul terreno qualche strascico di alcune residue divisioni che possono essere subito risolte e superate. È opportuno fare tesoro delle esperienze maturate nel frattempo per trovare nuove ragioni e nuove forme di aggregazione che guardino al futuro del consumerismo, costruite sulle effettive e mutate condizioni di azione delle associazioni dei consumatori e capaci di affrontare con forza e coesione le nuove sfide.

Quale l'obiettivo?

L'obiettivo è quello di presentarsi ai cittadini consumatori, alle istituzioni, alle imprese e ai media in modo sempre più unitario e con proposte sempre più innovative, più maturate al nostro interno, più documentate, praticabili e incisive. Inoltre il Patto serve a fare chiarezza e a condividere alcuni punti di fondo dell'azione delle associazioni sui quali si sono create delle differenze di giudizio e di valore, come la partecipazione alle elezioni politiche e amministrative di alcune liste dei consumatori o come l'uso dello strumento degli scioperi dei consumatori o come alcuni accordi di collaborazione con categorie economiche e imprese. La deontologia e la stessa identità delle associazioni dei consumatori devono essere definite in modo più netto.

Segue a pagina 2

L'esigenza di una lobby per la tutela dei consumatori

Sempre più urgente dar vita a una lobby che sostenga gli interessi dei consumatori. Riportiamo integralmente sia l'interrogazione parlamentare che la risposta del commissario ai consumatori in merito all'esclusione dei rappresentanti dei consumatori dall'**Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare**. Come si potrà constatare ancora una volta hanno prevalso gli interessi di altre categorie economiche a discapito di quelli dei consumatori. Nel ringraziare l'euro parlamentare **Marta Vincenzi** per quanto sta facendo a tutela dei più deboli lanciamo un appello a tutti i liguri eletti nel parlamento nazionale per dichiararsi esplicitamente dalla parte dei consumatori e approvare la **CLASS ACTION** in tempi brevissimi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4063/06 di Marta Vincenzi (PSE) alla Commissione. Oggetto: Nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità per la Sicurezza Alimentare.

Considerato che:

- in data 19 giugno 2006 il Consiglio ha completato la nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
- l'articolo 25 del Regolamento (CE) n. 178/2002 prevede espressamente che "quattro membri devono avere esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare",
- né dal comunicato stampa né dal sito ufficiale dell'Autorità, in base ai titoli o ai curriculum dei membri, risulta se sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo citato, potrebbe la Commissione far sapere se, in sede di nomina del consiglio di amministrazione, sia stata garantita la presenza di componenti a protezione dei consumatori, così come previsto dal succitato regolamento?

E-4063/06IT Risposta del Commissario M. Kyprianou a nome della Commissione (24.10.2006)

Come indicato dall'onorevole parlamentare, l'articolo 25 del regolamento (CE) n° 178/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, dispone che quattro dei quattordici membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «l'Autorità») devono disporre di un'esperienza acquisita in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare. Va ricordato che la decisione del Consiglio del 19 giugno 2006 cui fa riferimento l'onorevole parlamentare riguardava il rino-



vo parziale del primo consiglio di amministrazione dell'Autorità, nella misura in cui il mandato di sette dei membri nominati nel 02 scadeva il 30 giugno 2006. Gli altri sette membri, nominati fino al 30 giugno 2008, rimangono in carica. Al momento della nomina dei quattordici membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità, nel luglio 2002, quattro membri erano stati designati in quanto «membri con esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori ed altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare». I quattro membri in questione possiedono un'esperienza acquisita presso i vari attori della catena alimentare, vale a dire i consumatori, i distributori, l'industria agroalimentare e il settore agricolo. Tre di questi quattro membri, fra cui quello con esperienza acquisita in modo specifico presso associazioni che rappresentano i consumatori, hanno un mandato che scade il 30 giugno 2008. Pertanto soltanto uno dei quattro membri deve essere sostituito. Come ricordato dal Consiglio nella decisione del 19 giugno 2006, «è opportuno che un membro abbia esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori ed altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare». Il Consiglio ha riconfermato il membro che possedeva esperienza acquisita nel settore agricolo, nella misura in cui è consentito rinnovare il mandato una volta. Per concludere, la Commissione desidera sottolineare che la rappresentatività del consiglio di amministrazione deve essere considerata in funzione dei quattordici membri che lo compongono, e non soltanto dei sette membri designati nel giugno 2006. Peraltro, per maggiore precisione, la Commissione desidera far presente che, recentemente, è stato pubblicato un nuovo invito a manifestare interesse per procedere alla sostituzione di uno dei membri del consiglio di amministrazione che ha dato le dimissioni. Nell'invito la Commissione favorisce le candidature di persone con esperienza acquisita nell'ambito di organizzazioni che rappresentano i consumatori, nonché le candidature di cittadini dei nuovi Stati membri.

Presentato il Protocollo di Intesa tra Amiu e le Associazioni dei Consumatori


Mercoledì 25 ottobre è stato presentato ai cittadini e alla stampa il Protocollo di Intesa siglato da Amiu Genova e le 14 Associazioni di Consumatori (Adiconsum, Acu, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Cittadinanzattiva Liguria Onlus, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del cittadino, Sportello del consumatore, Unione nazionale consumatori) finalizzato a garantire servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini. Tale Protocollo si inquadra nella strategia di Amiu che mira, da una parte a ricercare sempre più l'efficienza e l'efficacia nello svolgimento delle proprie attività, dall'altra all'adozione di procedure operative trasparenti e coerenti con obiettivi sociali, ambientali ed etici, come testimoniato dalle certificazioni di Qualità ISO9001 ottenute dall'azienda. Il Protocollo prevede lo sviluppo congiunto di diversi punti qualificanti, da realizzarsi anche attraverso la costituzione di tavoli di lavoro dedicati. In forza del Protocollo siglato, Amiu effettuerà periodiche indagini di



Customer Satisfaction tese a rilevare la qualità del servizio e la soddisfazione degli utenti genovesi, secondo metodologie definite di comune accordo con le Associazioni ed idonee ad assicurare l'obiettività dei risultati. Altro elemento cardine del Protocollo è l'adozione di una Carta dei Servizi alla cui redazione le Associazioni saranno chiamate a fornire un contributo fondamentale per rappresentare il punto di vista dei consumatori. Amiu e le Associazioni si sono impegnate a

favorire scambi di informazioni e proposte di miglioramento, con l'obiettivo da un lato di ottimizzare i servizi di igiene urbana ed incrementare la Raccolta Differenziata, dall'altro di sviluppare congiuntamente iniziative di sensibilizzazione ed educazione ambientale, da promuovere sia in ambito scolastico sia a livello di quartiere. Nello spirito di collaborazione del Protocollo siglato, le Associazioni potranno inoltre effettuare visite guidate agli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti gestiti da Amiu, al fine di meglio comprendere le modalità di erogazione dei servizi e approfondire la conoscenza delle "filieri del riciclo". Con tale Protocollo viene dunque ribadita l'importanza che per Amiu rivestono le esigenze dei cittadini - ora ancora meglio sintetizzate e veicolate dalle Associazioni dei Consumatori - e la volontà dell'azienda di migliorarsi costantemente, anche alla luce della gestione diretta della TIA (Tariffa Igiene Ambientale) introdotta dal 1 gennaio 2006 che impone ancora di più la necessità di sviluppare capacità di ascolto e di orientamento al cliente.

Il Patto Federativo (dalla prima pagina)



fondo si può trovare una nuova strategia condivisa che faccia presentare il movimento dei consumatori come un soggetto sociale omogeneo, dotato di una fisionomia forte e una identità ben definita, diversa da ogni altra formazione e istanza sociale. Una "quarta parte sociale" che sta, con pari titolo degli altri e con una propria specificità insostituibile, nel dibattito politico ed economico tra istituzioni, sindacati e imprese.

Quando e dove nasce l'idea del Patto? L'idea del Patto nasce da una esigenza da tutti sentita, più o meno intensamente, ma apertamente annunciata e messa a fuoco dall'Assoutenti, che l'ha proposta al Convegno di Loano del 30 settembre 2006. In quella occasione l'Adoc nazionale e le rappresentanze regionali di molte altre associazioni hanno raccolto favorevolmente la proposta di lavorare per approfondire le possibilità di far nascere una nuova formula federativa adeguata alle nuove esigenze di tutti. Nei prossimi mesi si farà questo lavoro di tessitura e di individuazione degli interessi e dei programmi comuni.

Il Patto federativo verrebbe esteso anche all'Intesa (Adoc, Adusbef, Codacons e Federconsumatori) e dei Consumatori indipendenti (Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del cittadino e Unione Nazionale Consumatori).

Certamente. La proposta di Patto federativo è per definizione aperta a tutte le associazioni dei consumatori. Sarebbe un controsenso riaprire i "distingui", talora davvero sottili e spesso contingenti, che hanno dato luogo a diverse aggregazioni. Ciò non significherebbe per nessuno perdere la propria identità e il proprio modo di interpretare l'interesse dei consumatori. Dobbiamo però essere almeno d'accordo, nel maggior numero possibile di noi, su cosa sia e non sia un'associazione dei consumatori, cosa possa o non possa essere e fare. E su questa solida base minima costruire azioni e politiche comuni, ricercando insieme e volta per volta intese e sinergie.

Mario Finzi
Presidente Assoutenti Nazionale per InformAssoutenti

Voce alla Vostra voce



Una nuova rubrica di CONSUMATORILIGURIA scritta dai consumatori e per i consumatori. Inviateci le vostre lamentele, i vostri pareri e i vostri suggerimenti. Daremo voce alla vostra voce. Pubblicheremo in questa pagina le vostre lettere oltre che sul sito www.consumatoriliguria.it.

Spettabile Redazione,
ho acquistato un telefono cellulare che purtroppo dopo tre settimane ha smesso di funzionare correttamente; conseguentemente, ho riportato il telefono al rivenditore e dopo sei settimane mi è stato riconsegnato ma il problema si è ripresentato nuovamente. Alla fine questo telefono è stato mandato in riparazione per tre volte in un mese. Il quesito è il seguente: è vero che dopo la terza volta che un telefono cellulare presenta seri problemi di funzionamento il telefono stesso deve essere sostituito con un nuovo apparecchio?
Lettera firmata.

Gentile Signora,
in base al decreto legislativo n° 24 del 2002 se lei è in possesso dello scontrino del bene acquistato lo stesso è tutelato da una garanzia di 2 anni dalla data dell'acquisto. Al momento della scoperta del difetto il consumatore deve rivolgersi direttamente al venditore che risponde della conformità e quindi del difetto riscontrato dopo la consegna. Se il prodotto è stato acquistato da oltre 6 mesi deve essere l'acquirente a dimostrare al venditore il difetto riscontrato indicando la data in cui lo ha scontrato e quindi provare l'esistenza del difetto di conformità. Quindi, secondo da quanto da lei scritto, riteniamo che sia in diritto di farsi sostituire il telefono e questo al di là del numero di volte che è stato mandato in riparazione.

Nuovo Codice delle Assicurazioni Private dal 2007 cambiano le procedure assicurative

A partire dal 1° febbraio 2007 entra in vigore il Decreto Legislativo n. 209/05 più conosciuto come il Nuovo Codice della Assicurazioni Private che introduce la grande novità dell'indennizzo diretto nel campo assicurativo. Anche se si dovrà comunque aspettare la decisione del TAR del Lazio, al quale è stato inoltrato ricorso per l'abrogazione dell'indennizzo diretto, tutto appare bello e fa pensare ad una rapida riduzione del premio assicurativo e tuttavia questa legge potrebbe non risolvere i problemi complessi del mondo del sinistro in particolare tempi e costi e quindi deludere le attese degli utenti.

I TEMPI: Le nuove procedure dovrebbero favorire tempi più veloci per lo svolgimento delle pratiche: 30 giorni in caso in cui ci sia un modulo blu firmato da entrambi i conducenti, 60 giorni se il modulo blu non è firmato da uno dei due e quindi le indicazioni vengono solo da uno dei conducenti coinvolti nel sinistro, 90 giorni nei casi in cui ci sono anche danni alla persona. Ma nella realtà succede che:

- nel caso di danno alle cose i tempi si allungano ad almeno 100 giorni senza considerare il fatto che la compagnia potrebbe ripetere nel tempo diverse volte la richiesta di chiarimenti;
- per i danni fisici, una volta ricevuta la relazione medico legale del danneggiato è lecito supporre che la compagnia risponderà in un termine minimo, per fare l'offerta e non per pagare, di giorni 180.
- Mentre col sistema vigente, per il danno a cose, si può intraprendere l'azione giudiziale entro il sessantunesimo giorno, nel caso del risarcimento diretto questo termine è rinviato a tempi assai più lunghi penalizzando l'utente.

I COSTI: Parte dei compensi che percepiscono gli agenti assicurativi sono legati al c.d. rapporto sinistri/premi. Ovvero, meno la propria compagnia risarcisce più gli agenti guadagnano. Le compagnie, in questo caso, otterrebbero lo scopo di trattare i danneggiati come meglio credono (o come si dice, in base alla migliore tecnica liquidativa) senza che questi possano avere

alcuna difesa tecnico-giuridica se non pagata da essi stessi, risparmiando così due volte; prima sull'importo del risarcimento e poi sulle spese legali. Ecco a tal proposito cosa ha detto di recente la Suprema Corte:

Omissis...l'intervento di un professionista, sia esso un legale o un perito di fiducia, così come previsto dall'art. 5 ultimo comma legge 5 marzo 2001 n. 57 e come affermato nel regime precedente dalla Corte di cassazione (Cass. civ. 12.10.98 n. 11090, in Giust. civ., 1999, I, 422) è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase la dove si osservi che l'istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia (Cass. Civ. 31.05.2005, n.11606)". In estrema sintesi Le compagnie possono anche ignorare l'interesse del danneggiato (che non è e non deve essere confuso con l'assicurato), ma il legislatore no.

LE VERE NOVITA': Molto più interessante, dal punto di vista di un approccio propositivo al Nuovo Codice, sono gli Art. 173 e 174, che prevedono la possibilità di stipulare un contratto di assicurazione di tutela legale, che consente all'assicurato di avvalersi dell'assistenza di un professionista a sua scelta; l'impresa con la quale viene stipulato il contratto si obbliga a prendere a carico anche le spese peritali e legali. Si tratta di una vera e propria funzione di assistenza tecnica, a cui l'assicurato dovrebbe poter

ricorrere sempre in caso di sinistro, per essere sicuro di ottenere il giusto risarcimento. E' chiaro però che in qualunque caso l'assicurazione che si auspica dovrà avere un costo piuttosto limitato.

I dubbi, come si è visto, sono molti ed è importante prepararsi fin dal primo febbraio 2007 con strutture pronte a soddisfare gli utenti delusi anche perché, in questo caso, avranno una nuova e importante opportunità: rivolgersi alle associazioni di consumatori e percorrere la via della conciliazione. In ogni caso, per conciliare ci vorrà serietà, professionalità e competenza e quindi andrebbe rivalutata la figura del perito assicurativo o del tecnico delle assicurazioni che a scelta dell'assicurato/danneggiato, senza voler entrare nel merito di chi deve pagare l'intervento del professionista per la stima del danno, se la compagnia che deve risarcire il danno o l'assicurazione di tutela legale, eviterebbe i tempi morti indicando costi certi. Accertare e certificare tempestivamente un danno, seguire le riparazioni e stimare il costo limitatamente necessario a ripristinarlo, preparare cioè un documento tecnico che sia utile al momento della liquidazione favorisce sia all'assicurato/danneggiato, che vede tutelati i propri diritti, sia all'impresa, che non sarà più costretta a pagare su fattura, come si dice in gergo, e comporterebbe un risparmio reale su quello che il Nuovo Codice delle Assicurazioni ritiene un costo sociale, traducendosi realmente in una riduzione dei premi, molto più di quanto le imprese non vogliano far sapere e di quanto l'opinione pubblica possa immaginare visto che, in ultima analisi, c'è il bonus malus e quindi è sempre l'assicurato che paga tutto e tutti.

PER SAPERNE DI PIU': Nuovo Codice delle Assicurazioni Private: leggi il testo integrale su www.consumatoriliguria.it

PER CONSULENZA E ASSISTENZA

- Informazioni e chiarimenti sul Nuovo Codice delle Assicurazioni Private
 - Informazioni sulle procedure di Conciliazione
 - Assistenza nelle controversie assicurative
- Sportello dell'assicurato via Colombo 7/5 Genova - tel. 010-8691945
info@assoutenti.liguria.it

Lanternino d'oro 2006

I Presidenti regionali delle Associazioni dei Consumatori hanno istituito un premio per la personalità di spicco che si sono adoperate per la tutela dei diritti del consumatore e dell'utente e che abbiano mostrato una particolare sensibilità nello svolgimento della loro attività. I Candidati al premio per questa edizione sono il Difensore Civico Comunale Fulvio Cerofolini, il Difensore Civico Provinciale Pietro Gambolati, il Difensore Civico Regionale Annamaria Faganelli, il Garante del Contribuente della Regione Liguria Giulio Gavotti, il Comandante NAS della Regione Liguria Angelo Melpignano, il Comandante della Polizia Stradale Franco Vitale e il Comandante Nucleo Antifrodi della Guardia di Finanza Colonnello Maurizio Tolone, il Prefetto di Genova Giuseppe Romano, l'Assessore Trasporti Regione Liguria Luigi Merlo, i Parlamentari Marta Vincenzi, Gabriella Mondello e Graziano Mazzarello, i giornalisti Carlo Cerrato, Mario Paternostro, Mario Bottaro, Paolo Lingua, Marco Benvenuto, Mauro Rattone, ect.

Befana '07: un sacco di carbone I Genovesi votano la peggior azienda

Quali sono le aziende che trattano peggio i loro utenti? Lo scoprirai il 31 gennaio su Consumatori Liguria /BusinessJournal dove verrà pubblicata la graduatoria delle peggiori dieci aziende secondo i genovesi. Puoi votare iscrivendoti alla lista degli "elettori" e rendendo visibile la tua protesta o lode (inviando il coupon qui allegato a Redazione Consumatoriliguria Via Galata 33/5 - 16121 Genova oppure compilarlo on line su www.consumatoriliguria.it)

Indica il tuo grado di apprezzamento delle aziende qui elencate vota così da 1 a 10:

- 1 = servizio pessimo
- 2 = servizio molto scarso
- 3 = servizio scarso
- 4 = servizio molto insufficiente
- 5 = servizio insufficiente
- 6 = servizio accettabile
- 7 = servizio discreto
- 8 = servizio buono
- 9 = servizio ottimo
- 10 = servizio superlativo

AZIENDA	VOTO	AZIENDA	VOTO
AMGA		COMUNE GE - ICI	
AMIU		ENEL	
AMT		GENOVA PARCHEGGI	
ASTER		GESTLINE	
AUTOSTRADE		TELECOM	
ALTRO		TRENITALIA	

Vademecum di Natale La nostra forza di scegliere




La forza del consumatore sta nella possibilità di scegliere, tale facoltà deve essere esercitata per salvaguardare il proprio potere di acquisto e questo vale in particolare in occasioni come le feste.

1. Quando è possibile, regalate un "buono" di acquisto (un semplice foglio di carta) sul quale scrivere il regalo che si donerà invece che la notte del 24 Dicembre il 10 Gennaio, in questo modo si potrà risparmiare sulla spesa anche in maniera consistente.
2. Per quanto riguarda gli acquisti alimentari evitare i beni "natalizi" che vengono offerti a prezzi più cari (salmone, spumante, panettone, ecc.) se proprio non se ne può fare a meno limitarne la quantità allo stretto indispensabile, tanto dopo le feste i prezzi torneranno più bassi.
3. Non acquistare un regalo senza prima aver confrontato il prezzo dello stesso in diversi punti vendita.
4. Evitare di sprecare denaro regalando cose inutili, meglio piuttosto chiedere al destinatario, peccando forse in eleganza, e acquistare un bene che verrà utilizzato.

5. Acquistare un regalo a rate posticipandone il pagamento solo se si è sicuri di una effettiva convenienza e soprattutto di poter sopportare la "rata" senza rinunciare agli acquisti primari (alimenti, casa spese mediche, ecc.) altrimenti indirizzare la spesa verso qualcosa di più accessibile.
6. Nell'acquistare i giocattoli attenti alle contraffazioni che non rispettano le normative di sicurezza (il numero sequestrato quest'anno è stato doppio rispetto all'anno scorso).
7. Dubitate delle offerte "eccessivamente vantaggiose" esiste un prezzo di mercato, la cui distanza dal valore reale del bene deve fare accendere un campanello d'allarme, poiché il basso prezzo può nascondere gravi vizi e insidie.
8. Controllate se il vostro acquisto fornisce garanzie postvendita o particolari servizi, ad esempio, se si tratta di un capo di abbigliamento, assicuratevi se chi riceve il dono potrà poi cambiarlo nel caso non fosse stata acquistata la giusta taglia.
9. Conservare la documentazione di acquisto, la garanzia del prodotto, in un posto dove siete sicuri in caso di necessità di poterla ritrovare. Lo scontrino, vi concede due anni di garanzia contro i vizi occulti o i difetti di fabbricazione.
10. Se il bene deve essere consegnato, assicurarsi sui tempi di recapito, spesso nel periodo del Natale si accumulano montagne di ordinazioni che non possono essere eseguite per tempo.
11. Nel malaugurato caso in cui l'acquisto presenti difetti o qualsiasi altro problema contattate prima possibile il venditore e se non si riesce a trovare una soluzione, mettetevi in contatto con le nostre associazioni. Il numero verde in Liguria è 800 180 431.

Anatocismo bancario: chiedete indietro i Vostri soldi!

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 21095 del 4.11.2004, pongono fine ad ogni dubbio interpretativo sull'anatocismo bancario, confermando il precedente orientamento secondo il quale è nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e ciò con efficacia retroattiva anche per il periodo precedente alle sentenze nn. 2374 del 16.3.1999 e 3096 del 30.3.1999. L'imprescrittibilità dell'azione di nullità va, infatti, per espressa disposizione di legge, coordinata con il termine prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme indebitamente percepite: "L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti (...) della prescrizione delle azioni di ripetizione." (art. 1422 c.c.). Tale norma, richiamando le "azioni di ripetizione" induce a ritenere che il diritto del cliente alla restituzione degli interessi anatocistici, rientrando nell'ambito dell'indebito oggettivo, sia soggetto al termine di prescrizione decennale. I soggetti interessati a richiedere gli interessi anatocistici al proprio istituto possono avvalersi dell'apposito servizio integrato tecnico-legale presso Assoutenti Liguria. Tale servizio prevede una fase tecnica, essenzialmente legata ai conteggi, ed una fase di studio dal punto di vista legale che sulla base della quantificazione degli interessi indebitamente pagati suggerirà o meno l'intraprendere una azione legale. La procedura prevede: invio della lettera all'istituto;



conteggi per quantificazione; analisi legale. Coloro che ad oggi non abbiano inviato alcuna comunicazione al proprio istituto potranno chiedere gli interessi indebitamente pagati dal 1996 al 30.6.00 (per chi invia la lettera entro il 31.12.06). Coloro che hanno già inviato la lettera alla banca si considerano i dieci anni precedenti sino al 30.6.00. In entrambi i casi si potrà procedere oltre tale termine se dalla documentazione si risconterà che l'istituto con l'estratto trimestrale al 30.06.00 non ha informato il correntista della variazione nella modalità di calcolo degli interessi attivi, equiparandola a quelli passivi (cadenza trimestrale). Il servizio è a tariffe convenzionate e distinte per le due fasi; per la fase tecnica sono previste tariffe differenziate in base al numero di rapporti bancari e alla tipologia di documentazione fornita per i conteggi. Analogo criterio per la parte legale.

Posteitaliane

come pagare l' I.C.I.



Poste Italiane invita i clienti a non aspettare gli ultimi giorni per il pagamento dell'I.C.I. in scadenza il prossimo 20 dicembre. Il pagamento del relativo bollettino di conto corrente può essere effettuato rivolgendosi agli uffici postali e via Internet attraverso il sito www.poste.it. Il pagamento on line può essere effettuato con addebito diretto sul conto dai correntisti BancoPostaonline al costo di 1 Euro. Chi non è titolare di conto BancoPosta o non ha attivato il servizio BancoPostaonline può pagare utilizzando la carta prepagata postepay (al costo di 1 euro) e le principali carte di credito (pagando 2 Euro per importi fino a 100 Euro o una commissione del 2% per importi superiori). La conferma dei pagamenti effettuati on line verrà inviata tramite un messaggio di conferma nella propria casella di posta elettronica "Poste-mail". Con le stesse modalità si possono pagare anche i bollettini di conto corrente postale relativi alle principali utenze delle più importanti società di pubblica utilità (per esempio, elettricità, gas, telefono, pay-tv), le multe elevate dalla Polizia stradale e il rinnovo del bollo auto. Per informazioni su orari e servizi degli uffici postali: chiamare il numero verde 803 160 o consultare il sito www.poste.it

consumatori liguria

Registro Stampa n°17/05 del
21/10/2005
Autorizzazione del Tribunale di Genova

Editore
Assoutenti Liguria
Via Galata, 33
16121 Genova
Tel. 010/540256 - Fax. 010/8602428
www.assoutenti.liguria.it
info@assoutenti.liguria.it

Direttore Responsabile
Antonio Longo

Hanno collaborato
a questo numero
Roberta Argento,
Francesco Conti,
Chiara Finocchiaro,
Furio Truzzi

Stampa
Ditta Giuseppe Lang
Salita delle Fieschine, 30/R
16122 Genova